



Determinazione n. 462 del 16/09 / 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
Ing. Lorenzo Livello

Pescara, 07/09/23

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO  
Dott. Benino Di Monte

Pescara, 06/09/23

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE  
Dott. Benino Di Monte

Pescara, 06/09/23

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara, 14/09/2023

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Santedicola

Pescara, 13/09/2023

L'Ufficio Controllo di Gestione rileva che la spesa di cui alla presente determinazione è presente:

- nel piano degli investimenti alla voce FOG 14 APQ 3-53
- nel bilancio di previsione alla voce B4 SP
- altro \_\_\_\_\_

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico

Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. 462 del 16/09 2023

**OGGETTO:** Decisione a contrattare mediante procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento ex art. 50 comma 1 lett. c) D.lgs. 36/2023 per i lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), località Castelluccio.  
Rif. indagine di mercato prot. n. 18996 in data 25.07.2022  
CIG A88C0250F CUP C32E22000040005

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
c.s.			<u>01.11.23</u>	<u>31.05.24</u>	
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO AL NETTO DI IVA
periodica					<u>€ 212,614,93</u>

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Marco Santedicola)

Visto i verbali del C.d'A. relativi all'attribuzione delle proprie competenze;

Visti gli artt. 17, comma 1 (fasi delle procedure di affidamento), 25 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) e l'art. 50, comma 1 lett. c) (procedura negoziata) del D.Lgs. 36/2023;

Premesso :

- che con determina dirigenziale n. 257 del 06.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in epigrafe;
- che in data 27.04.2022 è stata disposta la validazione;
- che con determina dirigenziale n. 317 del 26.06.2023 l'ufficio tecnico ACA S.p.A. ha disposto l'aggiornamento del progetto esecutivo;
- che in data 25.07.2022 è stato pubblicato l'Avviso esplorativo Protocollo ACA nr. 18996 e Protocollo Albo 70 in pari data, con il quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Preso atto che il quadro economico per i lavori risulta essere il seguente:



QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO_AGGIORNAMENTO N.1			
A)	Lavori		
1	LAVORI A MISURA		€ 205 580,66
2	COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA		€ 7 094,27
3	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DA APPALTARE		€ 212 674,93
	INCIDENZA SICUREZZA	6'141,28	
	INCIDENZA MANODOPERA	30'114,48	
a1.1	Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 175.466,18	
a1.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7 094,27	
a1.3	TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 212 674,93
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 62 325,07
	IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO A + B		€ 275 000,00
	IMPORTO TOTALE ECLUSO IVA		€ 250 267,51

**Ritenuto**, di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 50 comma 1 lett. c) D.lgs. 36/2023, assumendo altresì quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso a norma dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, in ragione delle caratteristiche dell'oggetto del contratto e dell'esiguo valore dell'importo dei lavori;

**Rilevato che** ai sensi dell'art. 54, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 nella lettera di invito è stato inserito quale metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte anomale il metodo A indicato nell'allegato II.2 al Codice;

**Dato atto**

• **che** l'importo dei lavori a base d'asta è di € 212.674,93 esclusa IVA Split, di cui € 175.466,18 per lavori a misura soggetti a ribasso, ed € 7.094,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.114,48 per costo della manodopera (non soggetto a ribasso);

**Atteso:**

• **che** il responsabile unico del progetto è l'Ing. Lorenzo Livello;  
• **che** il responsabile di procedimento per fase di affidamento è il Dott. Benino Di Monte;  
• **che** il direttore dei lavori è il Geom. Emidio Rossano Di Nardo;  
• **che** il gruppo di lavoro è composto dal Dott. Benino Di Monte, dal Dott. Antonio Croce, dal Rag. Ivana Casasanta e dalla Sig.na Fabiola Collemaggio;

**Acclarato che** l'ufficio gare interno ACA S.p.A. ha predisposto lo schema della lettera di invito, la modulistica costituita dall'Allegato A "Dichiarazione sui requisiti generali e speciali", Allegato B "Offerta economica", DGUE;

**Rilevato che** il contratto verrà formalizzato ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 nella forma della scrittura privata;

**Dato atto** che occorre acquisire le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 16 commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023;

**Visto** il D.Lgs. n. 31.03.2023, n. 36;

#### DETERMINA

- di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
- di procedere** alla individuazione di un operatore economico mediante procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento ex art. 50 comma 1 lett. c) D.lgs. 36/2023 per i lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), località Castelluccio;
- di stabilire che** l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso a norma dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

- di prendere atto che** ai sensi dell'art. 54, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 il metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte anomale è il metodo A indicato nell'allegato II.2 al Codice;
- di approvare** lo schema di lettera di invito elencata in narrativa;
- di individuare** quali elementi essenziali del contratto l'oggetto, Forma dell'appalto, la durata e l'importo a base d'asta (tutto specificato negli atti di gara);
- di nominare** Responsabile unico del progetto l'Ing. Lorenzo Livello, ex art. 15 comma 2 D.lgs. 36/2023, Responsabile di procedimento per la fase di affidamento il Dott. Benino Di Monte, ex art. 15 comma 4 D.lgs. 36/2023, Direttore dei lavori il Geom. Emidio Rossano Di Nardo, ai sensi dell'art. 114 del d. Lgs 36/2023;
- di disporre** che i soggetti coinvolti nella procedura di gara dovranno presentare la dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di individuare** il seguente gruppo di lavoro, con le relative percentuali di riparto: Dott. Benino Di Monte (44%), Dott. Antonio Croce (15%), Rag. Ivana Casasanta (13%), Arch. Daniele Rosati (13%) e Sig.na Fabiola Collemaggio (15%);
- di precisare** che il gruppo di lavoro potrebbe essere integrato o modificato con relativa rimodulazione delle percentuali di riparto sulla base dell'apporto lavorativo da parte di ognuno;
- di trasmettere** il presente provvedimento all'Ersi (ex ATO) per l'attività di controllo, con l'impegno che in caso di riscontro negativo la procedura di gara verrà sospesa/annullata, all'estensore del presente provvedimento, all'Ufficio Gare, all'ufficio preposto al controllo di gestione, alle direzioni generale, tecnica e finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola

fc



## SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Repertorio n. \_\_\_\_\_ anno 2023

Operatore Economico:

Lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), in Località Castelluccio, CIG \_\_\_\_\_  
C.U.P C32E22000040005.

L'anno duemilaventitrè il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Pescara si sono costituiti:

L'anno duemilaventitrè il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Pescara si sono costituiti:

ACA Società S.p.A. in house Providing alla Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 Pescara P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686;

e

Operatore Economico.

### PREMESSO:

**che** con determina dirigenziale n. 257 del 06.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), Località Castelluccio; **che** con determina dirigenziale n. 317 del 26.06.2023 l'ufficio tecnico ACA S.p.A. ha disposto l'aggiornamento del progetto esecutivo; **che** in data 25.07.2022 è stato pubblicato l'Avviso esplorativo Protocollo ACA nr. 18996 e Protocollo Albo 70 in pari data, con il quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata; **che** con determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



la Direzione ACA S.p.A. ha indetto la relativa gara di appalto per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 50 comma 1 lett. c) D.lgs. 36/2023, assumendo altresì quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso a norma dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, in ragione delle caratteristiche dell'oggetto del contratto e dell'esiguo valore dell'importo dei lavori; **che** a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gare è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, giusta nota protocollo ACA numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e protocollo Albo \_\_\_\_\_ in pari data; **che** a seguito dell'espletamento della gara è stata disposta l'aggiudicazione efficace, ex art. 17 comma 5 D.lgs. 36/2023, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ all'OE \_\_\_\_\_ per l'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_.

**Considerato che** a seguito di richiesta risultano acquisiti: la cauzione definitiva a garanzia del servizio da espletare giusta polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ Assicurazioni Agenzia di \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ di importo pari a € \_\_\_\_\_; la dichiarazione in ordine alla composizione societaria; copia conforme della certificazione del sistema qualità \_\_\_\_\_; la certificazione per la regolarità contributiva (DURC) con scadenza in data \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso volendo ora tradurre in formale atto la reciproca volontà di obbligarsi i predetti componenti previa lettura e ratifica della narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarano di aver i poteri e la piena capacità giuridica per





### **Convenire e Stipulare**

le premesse, gli atti, il Codice Etico ed i documenti richiamati, si intendono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto di affidamento anche se non materialmente allegati in quanto la società con la documentazione di gara ne rilascia implicita dichiarazione.

### **Convenire e Stipulare**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), in Località Castelluccio, CIG \_\_\_\_\_ C.U.P C32E22000040005.

Il corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice", è da considerarsi a **misura e corpo**, ex art. 3 del CSA.

#### **Art. 2 - Affidamento**

Il \_\_\_\_\_ così come sopra identificato in nome e per conto e nell'interesse della Società ACA S.p.A. che rappresenta ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_

#### **AFFIDA**

Alla Società \_\_\_\_\_ che accetta tramite il \_\_\_\_\_ come sopra identificato, l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo di contratto pari ad \_\_\_\_\_.

#### **Art. 3 - Corrispettivo - Anticipazione**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato





di avanzamento, ex art. 125 comma 2 D.lgs. 36/2023, se raggiunta la cifra di Euro 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00).

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, ex art. 34 comma 10 CSA.

**Rata di saldo.** A conclusione dei lavori, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ex art. 125 comma 7 D.lgs. 36/2023.





**Anticipazione.** È prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, ex articolo 125, comma 1 D.Lgs. 36/2023, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 D.Lgs. 36/2023.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 125 comma 1 D.Lgs. 36/2023 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **Art. 4 - Revisione prezzi**

La presente clausola, in conformità a quanto disposto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023, non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, pertanto si procederà alla relativa applicazione al verificarsi di



particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT del costo di costruzione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante potrà utilizzare, ex art. 60 comma 5 D.lgs. 36/2023: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **Art. 5 - Durata**

La durata dei lavori è di **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la



stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza *“L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea”*. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 21 del CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per la categoria di lavori.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui all'art. 22, comma 2 del CSA, darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

#### **Art. 6 – Proroghe**

L'esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale



qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all'art. 5 del presente atto.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 10 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico de Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta, ex art. 20 CSA.

#### **Art. 7 - Sospensioni dei lavori**

Qualora si verificano avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, in attuazione dell'art. 120 del nuovo Codice dei contratti Pubblici.

La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei



modi e

nei termini previsti dall'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvede alla redazione

dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all'art. 3 del presente contratto.

#### **Art. 8 - Variazione dei lavori**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 120.

#### **Art. 9 - Obblighi**

Le attività dovranno essere condotte secondo le norme i patti e le condizioni piene, assolute ed inscindibili stabilite nei documenti allegati agli atti dirigenziali, in quanto facenti parte della documentazione di gara e che le parti concordemente dichiarano integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata: Elaborati progettuali, Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), Cronoprogramma,





Capitolato Speciale d'appalto, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Quadro economico, stima incidenza manodopera, stima dei costi della sicurezza; Lettera d'invito; Schema di contratto; le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

#### **Art. 10 - Obblighi nei confronti dei dipendenti**

La Società come sopra costituita e rappresentata, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si obbliga a fare applicare nei confronti del personale comunque dipendente una retribuzione mai inferiore ai minimi stabiliti dal CCNL applicabili alla categoria al periodo ed al luogo in cui essi si svolgono; si obbliga inoltre, a fare rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria; è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore.

In caso di inosservanza degli obblighi si procederà contro ciascuna impresa inadempiente ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è il **CCNL edilizia artigianato**.

Si prende atto che in fase di aggiudicazione del presente contratto la



Stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione con la quale l'operatore economico affidatario dei lavori si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle





somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 11 – Cessione del contratto e dei crediti**

Si pattuisce espressamente che il presente contratto non è cedibile né pignorabile a pena di nullità. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art. 120, c. 12, del D.Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'ACA S.p.A., nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 12 – Subappalto**

L'appaltatore potrà ricorrere al subappalto solo nel caso in cui tale evenienza sia stata indicata all'atto dell'offerta, puntualizzando le parti del



che intende subappaltare; in mancanza di tale espressa indicazione l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto, ex art. 119 D.lgs. 36/2023.

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

È ammesso il subappalto a cascata.

### **Art. 13 - Penali**

Il presente contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, art. 126 nuovo Codice dei contratti.

L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli

eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.



L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.

Nel caso l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico



del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni: **a)** nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna; **b)** nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso; **c)** nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 8, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

3. La penale di cui al comma 8, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

La penale di cui al comma 8, lettera c) è applicata all'importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

La Stazione Appaltante può comminare penali, non stipulare il contratto o risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore nel caso qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dall'articolo 21.2 CSA del "*Cronoprogramma*".

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento



dello Stato d'Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto**

**Risoluzione.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 D.lgs. 36/2023, l'ACA S.p.A. risolve il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il contratto di appalto è altresì risolto qualora nei confronti

dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con



atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Si rimanda all'allegato II.14 che disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il





ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dal CSA, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo le ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo: a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna; b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi; c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel CSA e nel presente contratto; e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori; f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; g) perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; h) frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori; i)



inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente; j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81; m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente CSA; n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante accerti il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall' esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare l'accettabilità delle



opere parzialmente eseguite.

Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l'accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo, fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale.

Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Mancata comunicazione nei termini previsti in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti prescritti a carico dell'appaltatore; b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale; c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pertanto, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento.

**Recesso.** Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la





stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Si rimanda all'allegato II.14 per la disciplina inerente al rimborso dei materiali, alla facoltà di ritenzione della stazione appaltante e agli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Per quanto non espressamente ivi richiamato si rimanda all'art. 124 D.lgs. 36/2023.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

#### **Art. 15 - Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del combinato disposto del D.lg. 06.09.2011 n. 159, Lg. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. si prende atto che in relazione all'operatore economico non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alla documentazione in atti, posto che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva all'esito delle ulteriori verifiche attivate dall'ACA S.p.A. .

**Iscrizione White List** \_\_\_\_\_.

#### **Art. 16 - Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D-lgs. 36/2023, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del foro di Pescara ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 17 - Clausola flussi finanziari lg. 136/2010**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ della Società come sopra generalizzato ed individuato con la sottoscrizione del contratto dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c. 1 dell'art. 3 Lg. 136/2010 s.m.i. Altresì, si riportano gli estremi del conto corrente dedicato: \_\_\_\_\_.

Le persone che possono operare sul conto corrente sono:

\_\_\_\_\_.

Inoltre, dichiara di accettare espressamente che il contratto sia risolto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

#### **Art. 18 - Piano di sicurezza e coordinamento**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ della Società come sopra generalizzato ed individuato con la sottoscrizione dell'atto dichiara di aver ricevuto il PSC, nel quale sono riportate tutte le fasi operative che verranno svolte nel cantiere e le eventuali fasi critiche del processo di costruzione al fine di prescrivere tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con particolare riferimento ai rischi derivanti da lavorazioni interferenti.



## Art. 19 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. (D.Lgs. 101/2018), di seguito denominato GDPR, ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: [aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it) in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata "Titolare"), La informa (nella Sua qualità di Interessato al trattamento e di seguito denominato "Interessato") ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1. Titolare del trattamento: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n. 81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: [aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it) ; 2. dati di contatto del responsabile della protezione dati ex art.13 par.1 lett. b): [dpo@aca.pescara.it](mailto:dpo@aca.pescara.it); 3. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 lett. c): finalità connesse alla partecipazione a gara di appalto e/o conclusione di convenzioni e contratti e/o di affidamenti; 4. base giuridica del trattamento: necessità di dare esecuzione ad un contratto (art. 6, par. 1 lett. b GDPR) adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, par. 1 lett. c GDPR); 5. Destinatari o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e): Persone autorizzate interne all'azienda; società addette all'assistenza software ed informatica; istituti di credito ed assicurativi; fornitori di beni e servizi del titolare; enti pubblici per comunicazioni



Handwritten signature in blue ink.

dovute ex lege; 6. Periodo di Conservazione dei Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a): i suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre i termini di 10 anni dalla cassazione del contratto; 7. Esercizio dei diritti da parte dell'interessato: L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR); 8. Natura del conferimento: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento della finalità di cui al punto 3 della presente informativa; 9. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato: Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo PEC al titolare del trattamento agli indirizzi di cui al punto 1 della presente informativa.

#### **Art. 20 - Clausola di riservatezza**

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

#### **Art. 21 - Dati Umbundling**

**DITTA ESECUTRICE**

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

**INVESTIMENTO.**





**IMPORTO NETTO IVA €**

**IBAN CONTO DEDICATO**

**CODICE ATTIVITÀ E COMPARTO UMBUNDLING**

**CODICE BUDGET 1200.**

**Art. 22 - Registrazione**

Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo il corrispettivo soggetto ad I.V.A. e, ai fini fiscali, si dichiara il valore del presente contratto è di € \_\_\_\_\_.

Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.

**L'OE**

**ACA SpA in house providing**



“DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N.36”

## LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura negoziata svolta in modalità telematica**  
**Affidamento di lavori ex art. 50 comma 1 lett. c) D.lgs. 36/2023**

**LAVORI DI POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA  
FOGNANTE COMUNALE – RIPA TEATINA (CH), LOCALITÀ  
CASTELLUCCIO.**

**CIG A00C0250F C.U.P C32E22000040005**

**Progetto approvato con atto n. 257 del 06.06.2022 e aggiornato con atto n. 317  
del 26.06.2023**

### 1.1 STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

**Stazione Appaltante:** ACA S.p.A. in house Providing, Via Maestri del Lavoro d'Italia, n. 81 65125 Pescara, P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686, sito internet: [www.aca.pescara.it](http://www.aca.pescara.it), pec [aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it)

**Responsabile Unico del Progetto:** Il responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.lgs. 36/2023, è l'Ing. Lorenzo Livello.

**Responsabile di procedimento per la fase di affidamento** è il Dott. Benino Di Monte ai sensi dell'art. 15, comma 4 D.lgs. 36/2023.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

**Visto** l'Avviso esplorativo Protocollo ACA nr. 18996 del 25.07.2022 e Protocollo Albo 70 in pari data con il quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito indicato come “Nuovo Codice”);

### INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.



Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 comma 1 lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso a norma dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

## 1.2 INFORMAZIONI SULL'APPALTO

La presente lettera di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dall'ACA S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento dei **lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale – Ripa Teatina (CH), Località Castelluccio**, come meglio specificato nella presente lettera.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. [redacted] del [redacted] ed avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del prezzo più basso, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del "Nuovo Codice".

CPV 452313

**Importo lavori a base d'asta:** € 212.674,93, esclusa IVA Split, di cui € 175.466,18 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 30.114,48 per costo della manodopera (non soggetto a ribasso) ed € 7.094,27 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., e secondo le modalità riportate agli artt. 34 e 35 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

**Durata:** La durata dei lavori è di **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza "*L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti*



dell'Unione europea". In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

#### Documentazione di gara:

- a) Progetto dei Lavori comprensivo dei seguenti documenti: Elaborati progettuali, Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), Cronoprogramma, Capitolato Speciale d'appalto, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Quadro economico, stima incidenza manodopera, stima dei costi della sicurezza;
- b) Lettera;
- c) Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:  
<https://acapescara.garetelematiche.info/index.php>

### 1.3 IMPORTO E COSTO DELLA MANODOPERA

Il corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice", è da considerarsi a **misura e corpo**, ex art. 3 del CSA.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: il **CCNL edilizia artigianato**.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede che nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

L'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, deve dichiarare:

- a) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.





Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO N.1			
A)	Lavori		
1	LAVORI A MISURA		€ 205 580,66
2	COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA		€ 7 094,27
3	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DA APPALTARE		€ 212 674,93
	INCIDENZA MANODOPERA	30'114,48	
a1.1	Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 175.466,18	
a1.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7 094,27	
<b>a1.3</b>	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>		<b>€ 212 674,93</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 62 325,07</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO A + B</b>		<b>€ 275 000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE ECLUSO IVA</b>		<b>€ 250 267,51</b>

#### 1.4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 2 e 3.

#### 2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

##### 2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice".

#### 3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

##### 3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 65 del "Nuovo Codice", in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- essere iscritte sulla piattaforma per le gare telematiche denominata TuttoGare;
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per l'espletamento della prestazione di cui trattasi;
- Attestazione SOA categoria OG6 classe I<sup>^</sup>.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.



1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui “tramite l’istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)”, che l’istituto del subappalto “necessario” o “qualificante” continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 104 comma 11.

### 3.3 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI- AVVALIMENTO - SUBAPPALTO

**In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile** si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi **la Domanda di partecipazione** e la **Dichiarazione sui requisiti generali Allegato A alla Lettera di invito**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'**offerta economica Allegato B** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.





**Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.**

### **3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

L'operatore economico deve essere in possesso di **Attestazione SOA in CATEGORIA OG6 (In Classifica I^ o superiore)**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno





**Le Associazioni temporanee già costituite/ConSORZI Ordinari già costituiti** devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto e dell'articolo 97 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione **Allegato A** indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

**Consorzziata designata avente natura di consorzio.** Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorzziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa **l'Allegato A** alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

**Avvalimento.** In caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del nuovo Codice:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;





- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

**Avvalimento con indicazione di consorzio/consorzio stabile come impresa ausiliaria.** In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

### Subappalto

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

E'ammesso il subappalto a cascata.

## 4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

### 4.1 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART. 99 DEL D. LGS 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del "Nuovo Codice" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero



possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

#### 4.2 PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1 è disponibile sul sito <https://acapescara.garetelematiche.info/index.php> nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura. La modulistica per la partecipazione alla gara è spedita tramite piattaforma telematica unitamente alla lettera invito e sarà comunque presente all'interno dell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura.

**Non è previsto sopralluogo.**

#### 5. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti" entro la data del **XXX alle ore xx:xx.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **8** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore e mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://acapescara.garetelematiche.info/index.php> nell'area riservata alla gara.

I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera/Disciplinare di gara, e sono pubblicati almeno **4** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale [**rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso**];
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli "**Domanda di partecipazione**" ed "**Allegato A**" predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche.





Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del Nuovo Codice "Soccorso istruttorio".

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

## 7. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

## 8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di **quattro mesi** dalla data di spedizione della lettera-invito, *ex articolo 2 lettera c) dell'Allegato I.3, in combinato disposto con l'articolo 17 comma 3 del "Nuovo Codice"*.





Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del "Nuovo Codice".

Ai sensi dell'articolo 108 comma 10 Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel **termine di 60 giorni** (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace (articolo 18 comma 2).

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

11

## 9. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART-101)

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.



La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta–tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 12 “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

## **10. CAUZIONE PROVVISORIA. Non richiesta**

12

## **11. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso.**





Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del "Nuovo Codice", è il prezzo più basso.

Ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del "Nuovo Codice":

**Metodo A indicato nell'allegato II.2 al Codice.**

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, **non** si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del Codice.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

13

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica Appalti <https://acapescara.garetelematiche.info/index.php>, entro il termine perentorio **xx.xx.xxxx** delle ore **xx:xx**.

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

“BUSTA AMMINISTRATIVA”

“BUSTA ECONOMICA”

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico TuttoGare, accessibile all'indirizzo <https://acapescara.garetelematiche.info/index.php>.

Qualora non fosse già registrato, procedere alla registrazione nell'AREA <https://acapescara.traspare.com/> secondo le modalità previste dal sistema. Accedendo all'Area Riservata, potrà visualizzare la presente procedura e presentare offerta.

#### 13.1 POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non



risultati scaduto di validità ovvero non risultati revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

Si precisa comunque che, ai sensi della Deliberazione A.N.AC. 3/4/2019 n. 276, la sottoscrizione del file ".p7m", regolarmente effettuata secondo lo standard CADES è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore.

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica Appalti di questa stazione appaltante, entro il termine perentorio indicato al comma 1 del presente articolo.

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

“Busta amministrativa”

“Busta economica”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la **Dichiarazione sui requisiti Allegato A** (o il DGUE qualora sia pubblicato), la **Domanda di partecipazione**, l'**Offerta economica Allegato B** devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La **Domanda di partecipazione**, la **Dichiarazione sul possesso dei Requisiti (Allegato A)**, l'**offerta Economica (Allegato B)** potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://acapescara.garetelematiche.info/index.php>.

L'Allegato A alla presente Lettera-Disciplinare costituisce un formulario predisposto dalla stazione appaltante in attesa della pubblicazione del Nuovo DGUE.

L'operatore presenterà dunque, ai sensi dell'articolo 91 del Nuovo Codice, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione) e firmato digitalmente, in alternativa all'Allegato A.

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sono comunque descritte all'interno della documentazione pubblicata all'interno della sezione "Istruzioni e Manuali" della piattaforma telematica.

Si precisa, altresì, che **non saranno ammesse** e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### 13.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “AMMINISTRATIVA”





La Busta “Amministrativa” contiene la **“Domanda di Partecipazione”**, l'**Allegato A** contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella Busta Amministrativa, pertanto, devono pertanto essere contenuti:

**1) Domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato denominato “Domanda di Partecipazione”.** Essa è sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

## **2) DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI (ALLEGATO A)**

La dichiarazione sul possesso dei requisiti è redatta **secondo il modello di cui all'allegato A**.

Le dichiarazioni di cui all'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).

Analoga previsione vale per l'Offerta Economica Allegato B, che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'Allegato A deve essere sottoscritto digitalmente.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A contiene l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile





deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

### **CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO**

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziate designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziate esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Nel caso di **ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI** ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare l'**Allegato A**, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'Allegato A deve essere





sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.





### 3) Documento di gara unico europeo - DGUE

L'operatore presenterà, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione ed esecuzione) e firmato digitalmente, in alternativa all'Allegato A.

Il Modello compilato e firmato digitalmente dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

4) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Ai fini della produzione del Passoe si consideri il subappaltatore, qualora dovesse essere indicato, come una impresa mandante. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla sua regolarizzazione (Si ricorda comunque come, ai sensi Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 30. 04. 2019, n. 970, Il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio)", ma ciò è possibile "purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell'Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)" (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031).

### 5)Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

6)**Iscrizione White list.** Documentazione in copia conforme all'originale sull'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco;

7)**Codice Etico.** Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente.

### 14.DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIA' COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità di cui al punto 80.



I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del Decreto Legislativo 36/2023 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare (o in alternativa con il DGUE)

### **CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO**

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziate designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziate esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

### **I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:**

- Domanda di partecipazione;
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:**

- Domanda di partecipazione;
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:**

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione Allegato A sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:**

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:**

- Domanda di partecipazione;
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del



d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **15. CONTENUTO DELLA "BUSTA OFFERTA ECONOMICA"**

*Nella busta "OFFERTA ECONOMICA", a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica.*

*Essa è compilata e sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente, l'allegato "Modello B-Offerta economica", ed è costituita dalla indicazione del prezzo complessivo offerto (importo a base d'asta soggetto a ribasso ribassato oltre oneri della sicurezza e costo della manodopera), con successiva indicazione del corrispondente ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta (ovvero sull'elenco prezzi) fino alla terza cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.*

**Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

**Il concorrente per presentare l'offerta economica, dovrà seguire le istruzioni contenute nella Piattaforma Traspare.**

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione "offerta economica" da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.



L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc.) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

## 16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### a. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta **riservata** avrà luogo il giorno xx.xx.2023, alle ore xx:xx presso la sede centrale dell'ACA S.p.A. sita in Via Maestri del Lavoro d'Italia, n. 81 – Pescara.

Tale seduta **riservata**, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno stabiliti.

Nella prima seduta **riservata** il *RUP/seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera/disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante si riserva comunque, nei limiti di cui all'articolo 99 del Codice, di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**b. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Successivamente, in seduta **riservata** (che può espletarsi in piena continuità dopo l'esame della documentazione amministrativa), il RUP/seggio di gara procederà all'acquisizione ed alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei corrispondenti ribassi offerti.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque) l'organo preposto alla valutazione procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai sensi dell'articolo 54 procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo prescelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 (**Metodo A indicato nell'allegato II.2 al Codice**).

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc.) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex articolo 77 del R.D. 827/1924.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella medesima seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.



**c. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (IN CASO DI 4 OFFERTE VALIDE)**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 del Nuovo Codice il RUP/RdiP di fase valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa dalla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere f) oppure g), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala, in quanto adeguatamente giustificata, e alla conseguente proclamazione della graduatoria e relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- f) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
  1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
  2. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
- g) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- h) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

## 17. CAUSE DI ESCLUSIONE

### 1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. È ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;



- b) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);
  - c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
  - d) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
  - e) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
  - f) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
  - g) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
  - h) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
  - i) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
  - l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
  - m) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
  - n) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
  - o) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);
2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:
- a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
  - b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
  - c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
  - d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).



3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
- a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
  - b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
  - c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;
  - d) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## 18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il *RUP/seggio di gara* procede alla valutazione delle offerte predisporre la **proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala**. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

**L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.** L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata. È richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Nuovo Codice, ai sensi dell'articolo 53 comma 4, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 18 del Codice e dall'articolo 55, comma 2;

b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

**Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del "Nuovo Codice".**

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto **non** può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **19. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:





ACA S.p.A. in House Providing

- a) titolare del trattamento è la stazione appaltante ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: [aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it), tel. +3908541781, mail [segreteria@aca.pescara.it](mailto:segreteria@aca.pescara.it), fax +390854156113;  
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è:

*Infoteam S.r.l.  
Viale G. Marconi, 310  
65127 Pescara  
Tel. +390854516370 r.a.  
Fax +390854516180  
Email [go@goinfoteam.it](mailto:go@goinfoteam.it)*

*Registro Imprese di Pescara: n. 01538680685  
P.Iva e Codice fiscale: IT01538680685  
Numero R.E.A.: PE – 109418  
Capitale sociale: Euro 10.329,13 i.v.*

- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;  
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale ACA implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;  
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;  
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

28

## **Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento**

Dott. Benino Di Monte

### **Allegati:**

#### **Progetto**

DGUE – Documento di gara unico europeo

Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE

Mod. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Mod. 3 – OFFERTA ECONOMICA

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, avvalimento una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante/ausiliaria)

APPALTO DI LAVORI DI .....	
	CIG .....

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
---------------------------

il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

dell'impresa \_\_\_\_\_

sede *(comune italiano o stato estero)* \_\_\_\_\_ Cap: \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Codice fiscale: \_\_\_\_\_  
partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME <sup>2</sup>**

- concorrente singolo;
  - mandatario, capogruppo di
  - mandante in
  - organo comune/mandatario di
  - impresa in rete/mandante in
  - Impresa Ausiliaria;
- } raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023;
- } rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.Lgs. 36/2023;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito e nella documentazione di gara;

Allega la documentazione richiesta dalla Lettera/Disciplinare.

Lì .....Firma digitale \_\_\_\_\_



<sup>1</sup> Indicare la carica o la qualifica del dichiarante  
<sup>2</sup> Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna



**ALLEGATO A. DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI**  
 (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, avvalimento una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante/ausiliaria)

<b>APPALTO DI LAVORI DI .....</b>
<b>CIG .....</b>

**DICHIARAZIONE**

il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 dell'impresa \_\_\_\_\_  
 sede *(comune italiano o stato estero)* \_\_\_\_\_ Cap: \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 indirizzo \_\_\_\_\_ Codice fiscale: \_\_\_\_\_  
 partita IVA \_\_\_\_\_

**PARTECIPA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA COME <sup>2</sup>**

- |                          |                               |   |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | - operatore singolo;          |   |
| <input type="checkbox"/> | - mandatario, capogruppo di   | } |
| <input type="checkbox"/> | - mandante in                 |   |
| <input type="checkbox"/> | - organo comune/mandatario di | } |
| <input type="checkbox"/> | - impresa in rete/mandante in |   |
| <input type="checkbox"/> | - impresa ausiliaria;         |   |
- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023;  
 rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.Lgs. 36/2023;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera-invito e nella documentazione di progetto e, consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del D. Lgs 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

**DICHIARA QUANTO SEGUE**



<sup>1</sup> Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

<sup>2</sup> Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna

**A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITÀ NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

**DICHIARA**

di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con i seguenti dati:

provincia di iscrizione: \_\_\_\_\_ numero di iscrizione: \_\_\_\_\_  
 attività: \_\_\_\_\_ codice: \_\_\_\_\_

Di essere abilitato all'esecuzione dei lavori in appalto in quanto l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-..... per lavori .....

**OVVERO**

**In caso di appalto di lavori in Categoria OG2**

Di essere abilitato all'esecuzione dei lavori in appalto in quanto l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-..... per lavori inerenti il restauro e la manutenzione di beni culturali immobili, ai sensi dell'articolo 5 dell'ALLEGATO II.18 del D. Lgs 36/2023;

**(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)**

forma giuridica impresa:       ditta individuale       anno di iscrizione: \_\_\_\_\_

- il titolare
- il direttore tecnico

sono così indicati:

Cognome e nome	codice fiscale	carica ricoperta
		Titolare
		Direttore Tecnico

**(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)**

forma giuridica impresa:       Società in nome collettivo       anno di iscrizione: \_\_\_\_\_

- il socio amministratore
- il direttore tecnico

sono così indicati:

Cognome e nome	codice fiscale	carica ricoperta
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

**(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)**

forma giuridica impresa:       società in accomandita semplice       anno di iscrizione: \_\_\_\_\_

- il socio accomandatario
- il direttore tecnico

sono così indicati:





<i>Cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
		Socio accomandatario
		Direttore Tecnico

**(PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI E I CONSORZI- INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)**

- forma giuridica societaria: \_\_\_\_\_ anno di iscrizione: \_\_\_\_\_  
capitale sociale: \_\_\_\_\_ durata della società: \_\_\_\_\_
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
  - i procuratori generali e gli institori;
  - i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico
  - il socio unico;
  - l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile;

**sono così indicati:**

<i>Cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>Carica/ruolo ricoperti Socio Unico</i>

**NB: PER LE SOCIETÀ IN CUI IL SOCIO UNICO SIA UNA PERSONA GIURIDICA (INDICARE):**

Di dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

**(in ogni caso: scegliere tra le due opzioni)**

dichiara infine di:<sup>3</sup>

- essere  
 - non essere



<sup>3</sup> Barrare una sola delle due opzioni

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;<sup>4</sup>

**B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA  
di cui all' articolo 94 del D.Lgs 36/2023**

**DICHIARA**

1.

che né il sottoscrittore dell'offerta, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.94 (non sono presi in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)<sup>5</sup>;

2.

che né per il sottoscrittore dell'offerta, né per alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.<sup>6</sup>

3.

di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

4.

che l'operatore economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

5.

che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999:  
questo operatore economico  
 è in regola



<sup>4</sup> Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

<sup>5</sup> NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7,8 e 9 del D.Lgs 36/2023:

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (Non può avvalersi delle misure di self-cleaning, Nota di chi scrive);

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."





non è in regola

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

Che questo operatore economico ha un numero di dipendenti pari a \_\_\_\_\_ unità;

Che questo operatore economico

ha ottemperato

non ha ottemperato

alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data \_\_\_\_\_ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge,

(eventuale, in caso di situazioni particolari), avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,

Che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di \_\_\_\_\_

(in alternativa alla dichiarazione può essere presentata certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 68/99).

6.  **(Eventuale. Solo in caso di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021)**

Di non versare nella causa di esclusione di cui all'articolo 94 comma 5 lettera c) del D. Lgs 36/2023 in quanto, essendo operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

7.

Di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D. Lgs 36/2023<sup>7</sup>.

8.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

9.

Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

10.

che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.Lgs 36/2023)<sup>8</sup>;

### C. ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."

In riferimento a quanto previsto all'articolo 95 del D. Lgs 36/2023 si dichiara che:

11.

Per l'operatore economico non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014<sup>9</sup>;

12

che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs 36/2023 non diversamente risolvibile<sup>10</sup>;

13

Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non può essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara<sup>11</sup>;

14

Che l'operatore economico ha presentato la propria offerta autonomamente, senza che essa sia imputabile ad unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla presente procedura<sup>12</sup>;

15.

Di non aver commesso un illecito professionale grave di cui all'articolo 98 del D. Lgs 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara:<sup>13</sup>.



<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

<sup>13</sup> All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;





- 15 a)  di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- 15 b)  di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- 15 c)  di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- 15 d)  di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- 15 e)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- 15 f)  di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>14</sup>;
- 15 g)  che non è stata contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 indicati al precedente paragrafo A di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- 15 h)  che non è stata contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, sopra indicati al precedente paragrafo A, di taluno dei seguenti reati consumati<sup>15</sup>:
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
  - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
  - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e

- 
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
  - b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
  - c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
  - d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
  - e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
  - f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
  - g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
  - h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.
7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

<sup>14</sup> Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata."



regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**NB: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, per queste cause di esclusione, previste all'articolo 95 comma 1 lettera e) esse rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:**

- 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
- 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
- 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

16

Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. (Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.Lgs 36/2023)<sup>16</sup>.

17.

che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente<sup>17</sup>:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta offerta e a tal fine indicata per l'esecuzione;

18.

di impegnarsi ad eseguire i lavori secondo le modalità ed i tempi previsti nel Progetto approvato dalla stazione appaltante;

19

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità/ Codice Etico e di comportamento adottato dalla stazione appaltante, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

#### D. (EVENTUALE) MISURE DI SELF- CLEANING

L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6)

**Ovvero**

<sup>16</sup>Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."





L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 95 (ad eccezione del comma 2)

**Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta**

Evidenza di versare in una causa di esclusione verificatasi prima della presentazione dell'offerta, ossia.....e pertanto comunica e comprova con la documentazione allegata di aver adottato le seguenti misure di self-cleaning:.....

Ovvero

non essendo possibile adottare le misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta, in quanto.....si comprova tale impossibilità con la seguente documentazione impegnandosi espressamente ad adottare idonee misure correttive entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante;

Qualora la causa di esclusione si verificasse **dopo la presentazione dell'offerta** si impegna espressamente all'adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

**E. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:**

NB: Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.12 "l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici"

**SI DICHIARA**

1. che i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dall'avviso e dalla lettera-invito sono posseduti da questo operatore economico, e pertanto dichiara:

a) di essere in possesso di attestazione S.O.A. di cui all'Allegato II.12 del D. Lgs 36/2023 (ex articolo 84 D. Lgs.50/2016) in corso di validità che viene allegata in copia che si dichiara conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000:

denominazione S.O.A.: \_\_\_\_\_ attestazione num.: \_\_\_\_\_

rilasciata il \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_

per le seguenti categorie e classifiche (NB: è richiesta attestazione SOA in categoria .....):

	categoria	Classifica	Pari a Euro
<input type="checkbox"/>	O		
<input type="checkbox"/>	O		
<input type="checkbox"/>	O		
<input type="checkbox"/>	O		

recante l'indicazione quali rappresentanti legali e direttori tecnici:

dei medesimi soggetti (persone fisiche) di cui alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al precedente punto A;



dei seguenti soggetti (persone fisiche) che non risultano nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al precedente punto A;

nome e cognome	Codice fiscale	carica ricoperta	
		Rappres. legale	Dirett. tecnico
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.

che i requisiti di capacità tecnica sopra dichiarati sono requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura da parte di questo operatore economico (anche in relazione alla quota di partecipazione nel caso di RTI)

oppure

che i requisiti di capacità tecnica sopra dichiarati non sono requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura da parte di questo operatore economico (anche in relazione alla quota di partecipazione nel caso di RTI) per cui, ai sensi dell'art.104 D. Lgs.36/2023, il possesso del requisito del quale questo operatore è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti da operatore/ impresa/e ausiliaria/e, come indicato nel seguito:

\*

2.a  requisito .....

messi a disposizione dall'operatore/ ausiliario:

con sede in:

cod. fiscale:

e

-(eventuale) dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:

\_\_\_\_\_

Il predetto operatore ausiliario a sua volta presenta e allega le pertinenti dichiarazioni del presente Allegato A)

\*

(nel caso di più operatori ausiliari ripetere più volte la dichiarazione tra i due asterischi)

**NB: Verificare, comunque, se nell'Avviso/Lettera-Invito è ammesso avvalimento (ad esempio espressamente vietato per lavorazioni sui beni culturali ai sensi dell'art.132 del nuovo Codice)**

**F. CERTIFICAZIONI DI QUALITA'**  
(ai fini delle riduzioni delle garanzie provvisorie)

**DICHIARA**

1.

di essere in possesso della certificazione sistema qualità della serie europea ISO 9001: 2015, che la medesima è in corso di validità, settore ....., come risulta dal seguente certificato che si allega in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000 :

- certificato n.

in data

valido fino al



settore IAF: \_\_\_\_\_ rilasciato da:<sup>18</sup> \_\_\_\_\_  
(organismo accreditato da <sup>19</sup> \_\_\_\_\_ )

Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione.

di **NON essere in possesso** della certificazione sistema qualità della serie europea ISO 9001: 2015, in corso di validità

2.

di **essere in possesso** della certificazione \_\_\_\_\_, che la medesima è in corso di validità, settore \_\_\_\_\_, come risulta dal seguente certificato che si allega in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000 :

- certificato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_  
settore IAF: \_\_\_\_\_ rilasciato da:<sup>20</sup> \_\_\_\_\_  
(organismo accreditato da <sup>21</sup> \_\_\_\_\_ )

Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione.

3.

di **essere in possesso** della certificazione \_\_\_\_\_, che la medesima è in corso di validità, settore \_\_\_\_\_, come risulta dal seguente certificato che si allega in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000 :

- certificato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_  
settore IAF: \_\_\_\_\_ rilasciato da:<sup>22</sup> \_\_\_\_\_  
(organismo accreditato da <sup>23</sup> \_\_\_\_\_ )


Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione.

**G. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE AL SUBAPPALTO/SUBAPPALTO QUALIFICANTE**

dichiara di possedere i requisiti richiesti dall'Avviso e della lettera-invito a gara, e pertanto

**DICHIARA**

che **intende subappaltare, riservandosene la possibilità**, i seguenti lavori, appartenenti a categoria/e:



<sup>18</sup> Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.

<sup>19</sup> Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF).

<sup>20</sup> Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.

<sup>21</sup> Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF).

<sup>22</sup> Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.

<sup>23</sup> Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF).

--- a qualificazione obbligatoria della/e quale/i possiede adeguata qualificazione;

--- a qualificazione NON obbligatoria a prescindere dal possesso della relativa qualificazione:



categoria/e della/e quali possiede adeguata qualificazione		per una quota del
<input type="checkbox"/>	O_____	___ %
<input type="checkbox"/>	O_____	___ %
<input type="checkbox"/>	O_____	___ %

categoria/e a qualificazione NON obbligatoria		per una quota del
<input type="checkbox"/>	O_____	___ %
<input type="checkbox"/>	O_____	___ %
<input type="checkbox"/>	O_____	___ %

non intende avvalersi del subappalto, per cui il subappalto non sarà successivamente autorizzabile;

questa impresa è **mandante** in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/rete di imprese, pertanto, per la dichiarazione relativa al subappalto si rinvia alla dichiarazione dell'operatore economico **mandatario/capogruppo/organo comune**, indicato alla successiva parte H;

**NB: IN CASO DI "SUBAPPALTO QUALIFICANTE"**

**che non essendo in possesso della relativa qualificazione, si impegna a subappaltare i seguenti lavori, .....appartenenti alla categoria/e:.....  
.....ad impresa in possesso di adeguata qualificazione, secondo quanto statuito da Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato Sentenza n. 9/2015, come ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 06 marzo 2019, n.3023. Pertanto, attraverso il subappalto delle lavorazioni indicate acquisisce la qualificazione per partecipare all'appalto.**

*(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese)<sup>24</sup>*

**H. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E RETI DI IMPRESE**

**DICHIARA**

- di presentare offerta in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese,<sup>25</sup> ai sensi dell'articolo 68 D.Lgs. 36/2023, e:

a) di impegnarsi, in caso di affidamento dei lavori di cui all'oggetto:<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Cancellare l'intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).

<sup>25</sup> Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.

<sup>26</sup> Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante.



- quale **operatore/impresa mandataria / capogruppo / organo comune**, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;

- quale **operatore/impresa mandante**, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;<sup>27</sup>

b) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete<sup>28</sup> le seguenti parti di lavori <sup>29</sup>

1)				per una quota del	%
3)				per una quota del	%
4)				per una quota del	%

c) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete<sup>30</sup> una quota di partecipazione del \_\_\_\_\_ %;<sup>31</sup>

d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete;

**(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 65, comma 2, lettera b) e lettera c), oppure consorzi stabili ex articolo 65 comma 2, lettera d), esclusi i consorzi ordinari)<sup>32</sup>**

I. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN  
CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE OPPURE CONSORZI STABILI

DICHIARA

di essere costituito in:

- consorzio tra società cooperative (art. 65 comma 2, lett. b), D.Lgs. 36/2023)  
 - consorzio tra imprese artigiane (art. 65 comma 2, lett. c), D.Lgs. 36/2023)  
 - consorzio stabile (art. 65 comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023)



e che, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 36/2023, questo consorzio presenta offerta:<sup>33</sup>

- a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;  
 b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite dichiarazioni secondo il Modello Allegato A, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'avviso:

	Ragione sociale del consorziato	Sede	Codice fiscale
1			
2			
3			

<sup>27</sup> Se si tratta dell'unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».

<sup>28</sup> Cancellare la dizione che non interessa.

<sup>29</sup> La "quota" dei lavori da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull'importo totale dei lavori.

<sup>30</sup> Cancellare la dizione che non interessa.

<sup>31</sup> La "quota" di partecipazione è la percentuale dell'incidenza di tutti i lavori assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto.

<sup>32</sup> Cancellare l'intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili.

<sup>33</sup> Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.

**EVENTUALE (qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c)<sup>34</sup>**

**Poiché il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), esso a sua volta indica i consorziati esecutori. A tal fine allega apposite dichiarazioni secondo il Modello Allegato A, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'avviso pubblico dei consorziati indicati:**

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			
3			



**(In ogni caso) Che le imprese che compongono il Consorzio sono:**

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			
3			
4			
5			

**L. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INDICAZIONE DEI RECAPITI, INDICAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

**DICHIARA INFINE <sup>35</sup>**

1. di accettare espressamente l'Avviso Pubblico, la Lettera-invito a gara, il Capitolato d'Appalto, e la documentazione progettuale tutta predisposta dalla stazione appaltante, ribadendo di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità dei lavori in appalto, secondo quanto già espresso nella propria manifestazione di interesse;

2.  Che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere.....ossia quello indicato dalla stazione appaltante

Ovvero

Che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere .....e che il medesimo, essendo equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;

<sup>34</sup>L'articolo 67 comma 4 prevede: I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

<sup>35</sup> In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo



3.  Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
4.  che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza all'interno dell'offerta economica è derivata da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
5.  che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto e del conseguente ribasso è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza;
6.  di accettare espressamente che la stazione appaltante, qualora l'offerta presentata risulti aggiudicataria, verifichi l'attendibilità degli impegni assunti da questa impresa la stazione appaltante valutando la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, potendo operare anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023

#### DICHIARA

7. ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:

- quale **OPERATORE IN FORMA SINGOLA** ovvero **MANDATARIO** di RTI

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all'indirizzo:

- riportato all'inizio della presente dichiarazione;

- via/piazza/altro: \_\_\_\_\_ numero: \_\_\_\_\_

(altre indicazioni: presso / frazione / altro) \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ città: \_\_\_\_\_ provincia: \_\_\_\_\_

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **certificata (PEC)**: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

autorizzando espressamente la stazione appaltante all'utilizzo di questo mezzo di comunicazione;

- quale **MANDANTE** di RTI di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al mandatario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dallo stesso mandatario



#### DICHIARA

8.  ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante (contraente), che il numero di Codice Fiscale di questo operatore è quello riportato all'inizio della presente dichiarazione.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sm e del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Dichiara di essere consapevole che, qualora affidatario del contratto, i pagamenti conseguenti all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato dalla stazione appaltante avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Pertanto, il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto.

Dichiaro altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla stazione appaltante, con particolare riferimento alla trasmissione di ogni documentazione di comprova che la stazione appaltante ritenga opportuno richiedere al fine di verificare la qualificazione dell'impresa che rappresento.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero \_\_\_\_\_ pagine, è sottoscritta in data \_\_\_\_\_ 202\_.

(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore) <sup>36</sup>

---



<sup>36</sup> La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, deve essere firmata digitalmente.



**ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA - INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA  
"OFFERTA ECONOMICA"**

(NB. In caso di associazione di impresa la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese associate)

Il sottoscritto .....  
nato il.....a.....  
in qualità di.....  
dell'impresa.....  
con sede in.....  
con codice fiscale n.....  
con partita IVA n.....



**OFFRE/OFFRONO**

Per l'esecuzione dei lavori un prezzo complessivo di:

€ ..... [in cifre], dicasi  
euro..... [in lettere], al netto degli oneri  
della sicurezza indicati dalla stazione appaltante e dell'Iva.

L'importo così indicato corrisponde ad un ribasso del  
.....( in cifre e lettere ) sull'Importo  
a Base d'asta di €...../ ovvero sull'Elenco dei Prezzi Unitari posto a base  
di gara.

Di dare atto che all'interno del prezzo offerto sono compresi:

- a) il costo del proprio personale stimato per l'esecuzione dell'appalto, che è stato stimato in €.....sulla base del CCNL applicato dall'impresa, che risulta essere.....
- b) I costi interni aziendali per la sicurezza, che sono stati stimati, in relazione all'appalto da eseguire, pari ad €.....

Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta. Si impegna pertanto in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad eseguire i lavori al prezzo offerto, che riconosce remunerativo.

L'impresa rappresentata dal sottoscritto si impegna a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di

lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

Si attesta altresì che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre.

Pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per questa impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Esprime l'impegno a dimostrare, anche secondo quanto previsto dagli articoli 102 e 110 del D. Lgs 36/2023, che l'importo complessivo offerto deriva dalle condizioni derivanti dalla propria organizzazione aziendale.

.....li.....

*FIRMA DIGITALE*

---

**NB: Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.**

**NB: In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione di offerta da parte di uno solo tra questi.**



A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular stamp. The stamp contains the text 'ALCA SPA IN HOUSE PROVIDING' around the top edge, 'PESCARA' in the center, and a small star at the bottom.